

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 49984 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: COSTANTINI ANTONIO**

**Data Udiienza: 09/10/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da Galdiero Gaetano, nato a Villaricca il 10/08/1955

avverso la sentenza del 07/03/2019 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio G.i.p., che ha condannato Galdiero Gaetano alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illegalmente coltivato e prodotto nel terreno condotto in affitto 114 piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana (*cannabis indica*), in Varano Patenora il 28 agosto 2017.

*l*  
*Ug*

2. Galdiero Gaetano, per mezzo del patrocinio del difensore avvocato Federico Simoncelli, ricorre avverso detta sentenza deducendo un unico articolato motivo seppure coinvolgenti tre distinti profili.

2.1. Il ricorrente premette di aver fornito adeguata dimostrazione di essere stato sottoposto, in costanza del commesso reato, ad un delicato intervento chirurgico, in esito al quale aveva la necessità di utilizzare presidi ortopedici che gli avrebbero impedito di interessarsi dei propri terreni. Ciò avvalorerebbe la tesi a mente della quale sarebbe stato il figlio ad occuparsi del terreno, soggetto più volte condannato per tale reato che era stato interessato da un procedimento per un fatto identico in quanto relativo a coltura di una piantagione effettuata nel terreno nella giuridica disponibilità del ricorrente; giuridica disponibilità posta erroneamente alla base della fondata responsabilità.

2.2. Rileva, inoltre, il ricorrente che l'eventuale condotta omissiva in ordine al mancato impedimento della attività di coltivazione della piantagione da parte di soggetto terzo, qualora di tanto fosse stato a conoscenza, in assenza di un concreto contributo nella fase ideativa o manutentiva dell'impianto di coltivazione, poteva al più integrare l'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. di favoreggiamento.

2.3. Si censura, altresì, la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve premettersi che la Corte di appello, anche rifacendosi alle argomentazioni del Tribunale, ha fondato la responsabilità del ricorrente in ordine alla coltivazione di piante contenenti sostanza stupefacente, sulla base della disponibilità giuridica e materiale del terreno coltivato originariamente a meleto, sul quale erano state messe a dimora (tra i filari degli alberi di mela) con la predisposizione di idoneo impianto irriguo e di sostegno delle piante finalizzato alla eretta crescita. Detto terreno, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Teano Calvi, era stato concesso in affitto al ricorrente.

L'allegazione della documentazione medica dalla quale emergeva che il Galdiero era stato sottoposto, nel marzo precedente, ad intervento chirurgico, è stato ritenuto dato influente per confutare la disponibilità materiale e giuridica del terreno, di cui il ricorrente aveva dichiarato essersi disinteressato dando

disposizione ad un proprio dipendente di origini indiane di azionare saltuariamente l'impianto nella precedente stagione invernale durante la quale una gelata aveva però provocato la perdita del raccolto delle mele. Proprio tale ultimo elemento era stato ritenuto significativo ai fini della dimostrata consapevolezza, in considerazione della riscontrata assenza di qualsivoglia cura dimostrata alla parte del terreno che si presentava non coltivato in prossimità degli alberi di mela, al contrario di quanto era stato accertato in ordine alla premura riservata alla coltivazione delle piante di marijuana alla cui coltivazione era stato completamente asservito il terreno anche a discapito della piantagione di mele. Evenienza, questa, che convinto i Giudici di merito che il ricorrente avesse continuato ad interessarsi del terreno, quantomeno per interposta persona, scegliendo di dedicarsi alla ritenuta più proficua coltivazione della sostanza stupefacente.

La prospettata possibilità, non esclusa dalla Corte territoriale, che alla coltura del terreno vi avesse provveduto un terzo o, come anche prospettato dallo stesso ricorrente, il figlio, non ha comunque fatto ritenere che potesse essere venuto meno il suo consenso all'accertata coltivazione che, in considerazione dell'attenzione e dell'impegno profuso e tenuto conto della spesa sopportata dall'eventuale terzo nell'organizzata l'attività di coltivazione, aveva condotto la Corte di appello a ritenere fondate le argomentazioni del primo giudice circa gli elementi che ne corroboravano la disponibilità: non è stato ritenuto plausibile che terze persone potessero rischiare di perdere la «pregiata» coltivazione per l'intervento del titolare del terreno.

Anche il dedotto contenuto di un'intercettazione - allegata ad una memoria da parte della difesa - avvenuta tra il figlio ed un terzo in ordine ad altro procedimento e secondo la quale il figlio (accusato di coltivazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana sul terreno del padre e riferendosi a tale coltivazione) aveva affermato di aver fatto correre dei rischi al genitore (testualmente: «ho rischiato io ed ha rischiato mio padre»), lungi dall'escludere la responsabilità del ricorrente, avvalorava per i Giudici di merito la tesi secondo cui entrambi fossero responsabili di tale coltivazione; né le condizioni di salute, che implicavano solo il ricorso a terapie e cautele motorie, erano idonee ad escludere che il ricorrente avesse potuto mettere a disposizione di terzi il fondo, in tal modo agevolando la condotta illecita di costoro.

Motivazione della Corte territoriale non manifestamente illogica che il ricorrente contrasta, ancora una volta, facendo riferimento alla malattia che già il Tribunale aveva evidenziato non aver costituito impedimento alla coltivazione anche per interposta persona del terreno.

3. Il secondo profilo del ricorso che vorrebbe, in via alternativa, ritenere integrato il differente delitto di favoreggiamento risulta infondato alla luce delle conclusioni cui è giunta la Corte di merito in ordine al contributo reso dal ricorrente quantomeno per la cosciente messa a disposizione del fondo interessato dall'illecita coltivazione.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema d'illecita detenzione di stupefacenti (delitto che quanto a natura permanente non differisce dalla illecita coltivazione oggetto di scrutinio), l'aiuto prestato nel corso dell'azione criminosa rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato - e non nel favoreggiamento personale - quando vi sia la consapevolezza di contribuire, anche in minima parte, alla realizzazione di una condotta più articolata (Sez. 6, n. 22394 del 04/02/2008, Tallarita, Rv. 241119; Sez. 4, n. 12793 del 06/02/2007, Camera, Rv. 236195).

A fronte dell'accertata originaria disponibilità materiale (e giuridica) del terreno non venuta meno anche in ipotesi di illecita coltivazione per mezzo di ausilio di terze persone, non vi è spazio per ipotizzare la fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., reato che, per come contestato ed accertato, risulta realizzato attraverso un personale contributo materiale (coltivazione diretta o messa a disposizione) alla realizzazione della illecita coltivazione.

4. Infondato risulta il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una loro concessione, motivo preponderante rispetto al non pertinente riferimento contenuto in sentenza alla negazione degli addebiti; affermazione contenuta nella decisione che deve però essere valutata adeguata se si tiene presente che la stessa costituisse risposta alla prospettata collaborazione evidenziata nei motivi di gravame. Nel giustificare la mancata concessione delle invocate attenuanti generiche è, infatti, sufficiente che il Giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri pur dedotto dalla parte (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).


5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

**P.Q.M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/10/2019.

Il Consigliere estensore  
Antonio Costantini



Il Presidente  
Anna Petruzzellis



\_\_\_\_\_